

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, con Ordinanza n. 187/2020 del 26/02/2020, accogliendo l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente **FRANCOLINO Chiara**, ha disposto l'integrazione del contraddittorio e ha autorizzato la notifica per pubblici proclami sul sito web dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio (ERSU Palermo) degli atti del giudizio R.G. 205/2020

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sez. I, R.G. n. 205/2020

Nome del ricorrente: Sig.ra Francolino Chiara, nata a Palermo il 21/01/1998 (C.F.: FRNCHR98A61G273R), rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

Amministrazione resistente: - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario sede di Palermo (ERSU Palermo), in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, viale delle Scienze, Edificio 1, Residenza Universitaria Santin Romano.

Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

1. Determina del Direttore f.f. ERSU nr. 177 del 14/11/2019 di designazione e pubblicazione di nr. 5208 assegnatari borse di studio a.a. 2019/2020 con allegata graduatoria;
2. della graduatoria borsa di studio per l'anno accademico 2019/2020 TRIENNALI, pubblicata in data 14/11/2019;
entrambi pubblicati nel sito web di E.R.S.U. Palermo "<https://www.ersupalermo.gov.it/amministrazionetrasparente/graduatorie-dei-benefici/>", nella parte in cui hanno respinto la domanda della odierna ricorrente - identificata con il nr. di pratica 201910874 - con la seguente sintetica e non esaustiva motivazione "*merito dichiarato difforme a quello comunicato dall'istituzione scolastica*";
3. in via subordinata, Bando di Concorso E.R.S.U. Palermo "per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario, per l'a.a. 2019/2020, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.d.A. nr. 8 del 12 /07/2019, nonché la medesima delibera di approvazione, nella parte in cui il bando prevede nelle proprie linee guida che possano essere ritenuti utili ai fini del merito esclusivamente i CFU che risultino coerenti con l'anno accademico in corso rispetto alla data di domanda;

- di ogni e qualsiasi altro atto allo stesso presupposto, implicito e preordinato.

Soggetti controinteressati: sig.ra Di Liberto Claudia, nata ad Agrigento l'08/10/1998

Sunto del ricorso:

1. i provvedimenti impugnati non sono adeguatamente motivati;
2. i provvedimenti violano la legge, il bando di concorso e vi è eccesso di potere:
 - 2.1. si travisano e applicano erroneamente i criteri di assegnazione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) utili e valutabili;
 - 2.2. la ricorrente è stata esclusa fuori dalle ipotesi previste dal bando;
 - 2.3. l'amministrazione ha omesso l'istruzione e ha violato il *favor participationis*;
 - 2.4. l'Ente resistente ha tenuto una condotta ondivaga, omissiva e incerta, determinando l'errore cui è incorsa la ricorrente nell'autocertificazione dei CFU determinandone l'esclusione con evidente violazione del *favor participationis*;
3. in via subordinata, il Bando di Concorso ERSU borse di studio a.a. 2019/2020 è illegittimo per indeterminatezza e illogicità dei requisiti di merito.

Testo integrale dell'ordinanza:

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2020, proposto da Chiara Francolino, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Agostino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Ersu di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Ignazzitto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

Claudia Di Liberto, non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determina del Direttore dell'ERSU n. 177 del 14 novembre 2019, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria e, conseguentemente, la designazione dei 5.208 assegnatari delle borse di studio per l'anno accademico 2019/2020, nonché della graduatoria, pubblicati il 14 novembre 2019 sul sito web di

E.R.S.U.

Palermo

N.

00205/2020

REG.RIC.

“<https://www.ersupalermo.gov.it/amministrazionetrasparente/graduatorie-deibenefici/>”, nella parte in cui hanno respinto la domanda della odierna ricorrente identificata con il n. di pratica 201910874 - con la seguente sintetica e non esaustiva motivazione “merito dichiarato difforme a quello comunicato dall’istituzione scolastica”; 3. in via subordinata, del bando di concorso E.R.S.U. Palermo “per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario, per l’anno accademico 2019/2020, approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio d’amministrazione n. 8 del 12 luglio 2019, nonché la medesima delibera di approvazione, nella parte in cui il bando prevede, nelle proprie linee guida, che possono essere ritenuti utili, ai fini del merito, esclusivamente i CFU che risultino coerenti con l’anno accademico in corso rispetto alla data di domanda; - di ogni e qualsiasi altro atto allo stesso presupposto, implicito e preordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Ersu di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista la memoria della ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto l’approvazione della graduatoria per l’assegnazione, da parte dell’ERSU, delle borse di studio relativamente all’anno accademico 2019/2020, nella parte in cui la domanda della ricorrente non è stata ammessa con la seguente motivazione: “merito dichiarato difforme a quello comunicato dall’istituzione scolastica”; Rilevato che dalla memoria dell’ERSU è emerso che la mancata ammissione è stata disposta in quanto era stata rilevata una discrasia tra i crediti dichiarati (123) e quelli confermati dall’Università di appartenenza (120); Considerato che tale discrasia è conseguenza dell’inserimento di un esame relativo ad anno successivo a quello in relazione a cui è stato chiesto il beneficio (inglese II, afferente al piano di studi del III anno);

Ritenuto che sussiste il periculum in mora avuto riguardo al possibile esaurimento dei fondi nelle more del giudizio e alla finalizzazione degli stessi al sostegno degli studenti universitari meritevoli che abbiano determinati requisiti reddituali;

Ritenuto che, a una sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris in quanto non si è in presenza di una falsa dichiarazione circa i meriti conseguiti, la quale avrebbe potuto, in ipotesi, giustificare l’esclusione;

Rilevato, in particolare, che, pur ammettendo, in ipotesi, che non potevano essere indicati gli esami relativi ad anni successivi a quelli considerati, la conseguenza doveva essere la non computabilità dei CFU “non coerenti”; Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione alla procedura con il punteggio riferito ai crediti conseguiti relativamente agli esami del II anno accademico e non anche per quello dell’anno successivo;

Ritenuto di compensare le spese avuto riguardo all’indicazione di esami non riferiti all’anno di riferimento;

Ritenuto di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web dell’ERSU, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria; Ritenuto di richiamare l’attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell’art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione alla procedura con il punteggio riferito ai crediti conseguiti relativamente agli esami del II anno accademico e non anche per quello dell’anno successivo. Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di febbraio 2021, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati: Calogero Ferlisi, Presidente Aurora Lento, Consigliere, Estensore Sebastiano Zafarana, Consigliere

L’ESTENSORE Aurora Lento

IL PRESIDENTE Calogero Ferlisi

Stato attuale del procedimento: il TAR Sicilia – Palermo all’esito dell’udienza camerale del

25/02/2020 ha accolto l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione alla procedura con il punteggio riferito ai crediti conseguiti relativamente al II anno, fissando per la trattazione del merito del ricorso la seconda udienza pubblica di febbraio 2021 ore di rito.

La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dal TAR Sicilia Sede di Palermo, Sez. I, con ordinanza n. 187/2020 Reg. Prov. Cau del 26/02/2020, disponendo che la stessa venga effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (avvenuta il 28/02/2020) e che rimanga pubblicata sul sito web dell'ERSU per 30 giorni.

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Sul sito web dell'ERSU Palermo vengono pubblicati, unitamente al presente avviso, i seguenti documenti allegati: 1) il ricorso introduttivo notificato; 2) Ordinanza nr. 187/2020 del 26/02/2020 mediante cui si autorizza la notifica per pubblici proclami.

Palermo, 02/03/2020

Avv. Daniele Agostino